

Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

Novaggio, 18.11.2025

Messaggio Municipale 10 - 2025

Accompagnante l'abrogazione della convenzione per l'organizzazione dell'ufficio tecnico intercomunale tra i Comuni di Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura

Ris. Mun.	421
Data	17.11.2025
Per analisi alla commissione della gestione e delle petizioni	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunalì,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, la proposta di abrogazione della convenzione in oggetto.

Premessa

tramite messaggio municipale del 2008 gli ex Comuni di Bedigliora, Curio e Miglieglia proponevano ai rispettivi Consigli comunali l'approvazione della convenzione per l'organizzazione dell'Ufficio tecnico intercomunale tra i Comuni di Bedigliora, Curio, Miglieglia e Pura, approvata nella seduta del 7 aprile 2008.

L'accordo prevedeva l'impiego di un tecnico comunale con un monte ore settimanale di 40 ore, ripartite come segue: Pura 40%, Bedigliora, 20%, Curio 30%, Miglieglia 10% la Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2008.

Evoluzione della convenzione

Successivamente, i Sindaci di Curio, Bedigliora e Miglieglia, soddisfatti dell'attività dell'Ufficio tecnico intercomunale, hanno manifestato il desiderio di disporre di un tecnico con una percentuale maggiore. Allo stesso tempo, il Comune di Novaggio ha inoltre espresso la volontà di aderire alla convenzione con una percentuale del 20%. È stata quindi presentata una nuova convenzione, sostanzialmente invariata nella struttura, ma revisionata con l'aggiunta dei seguenti punti:

- adesione del Comune di Novaggio;
- introduzione di un secondo tecnico comunale al 100%;
- nuova ripartizione delle prestazioni.

Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio tecnico e l'adempimento delle pratiche amministrative, dal 1° marzo 2022 è stata inoltre introdotta un'unità amministrativa al 50% con compiti di supporto e gestione delle pratiche correnti (funzionaria amministrativa).

Situazione attuale

A seguito della costituzione del nuovo Comune di Lema, tenuto conto dell'evoluzione organizzativa dei Comuni interessati, le due parti restanti convenzionate si sono riunite per discutere il futuro dell'Ufficio tecnico intercomunale ed in particolare i conseguenti bisogni del nuovo Comune.

Dopo un'attenta analisi, i Municipi coinvolti di Pura e Lema sono giunti alla conclusione che il rinnovo o la modifica della convenzione non fosse più la soluzione più interessante da un punto di

Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

vista amministrativo e dal punto di vista finanziario.

La ripartizione dei costi prevista nella convenzione è rimasta in vigore sino al 30 settembre 2025, data di insediamento del nostro nuovo tecnico comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Municipio propone di abrogare definitivamente la convenzione intercomunale con effetto retroattivo al 30 settembre 2025, data che coincide, come detto in precedenza, con l'assunzione del nuovo Tecnico comunale al servizio del Comune di Lema.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

1. La convenzione tra i Comuni di Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura per l'organizzazione dell'ufficio tecnico intercomunale è abrogata.
2. L'abrogazione ha effetto il 30.09.2025 e diviene effettiva con la ratifica della Sezione degli enti locali.

Il Sindaco
Andrea Pozzi

PER IL MUNICIPIO


Il Segretario
Negri Igor

Allegati:

- Convenzione fra i Comuni per l'organizzazione dell'ufficio tecnico intercomunale valida dal 1 marzo 2013.



CONVENZIONE FRA COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE

I Comuni secondo l'allegato 1 prg. A:

richiamato in particolare l'articolo 193 della Legge Organica Comunale;

tenuto conto che:

fra i compiti obbligatori conferiti ai Comuni vi è anche quello di svolgere le competenze in materia edilizia e di pianificazione e nel contempo assicurare alla cittadinanza e all'utenza un adeguato servizio specifico;

che le esigenze nel settore per i Comuni sono ampiamente conosciute e date, tanto che da tempo assolvono e assicurano questi compiti mediante mandati esterni a tempo parziale (affidati a professionisti nel campo edilizio) o con personale durevolmente impegnato anche in altri compiti;

I Comuni desiderano contestualmente assicurare l'adempimento del servizio, ponendo quale obiettivo il miglioramento della struttura dal profilo operativo e amministrativo, ciò all'interno di una collaborazione intercomunale;

la collaborazione appare proponibile anche dal punto di vista della contiguità territoriale ed economica.

stipulano la seguente convenzione:

Art. 1 – Scopo

La presente convenzione ha lo scopo di assicurare il funzionamento delle attività amministrative che per loro natura e specificità sono di competenza dell'Ufficio tecnico, facendo al riguardo capo a personale in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 2 – Principio

Nessuna distinzione fra le esigenze dei Municipi convenzionati ha luogo in merito alle condizioni di funzionamento del servizio.

I comuni convenzionati sono riportati sull'allegato 1 prg. A.

Art. 3 – Comune sede

Il Comune sede per la gestione dell'Ufficio comunale è quello deciso dalla commissione intercomunale in osservanza dell'articolo 9 secondo l'allegato 1 prg. B.

Al Municipio del comune sede sono affidati i seguenti compiti:

- a) assumere e stipulare i contratti di lavoro;
- b) tenere una contabilità dettagliata della gestione dell'Ufficio tecnico;
- c) tenere il dettaglio dei giorni e delle ore di prestazione nei rispettivi Comuni.

I contratti di lavoro e gli stipendi sono determinati dal Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune sede.

È compito del Comune sede mettere a disposizione gli spazi, gli arredamenti, materiale d'ufficio e tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività di competenza dell'ufficio tecnico.

Eventuali gratificazioni straordinarie sono a carico del singolo Comune.

Art. 4 – Compiti

Il personale dell'ufficio tecnico comunale esercita la sua attività per le amministrazioni comunali dei Comuni convenzionati, svolgendo in particolare le seguenti mansioni:

mansioni principali:

- consulenza alla cittadinanza e all'utenza in materia edilizia e pianificatoria;
- procedure in materia delle domande di costruzione
- sorveglianza dei lavori pubblici e privati

mansioni suppletive:

- allestimento pareri tecnici, piccoli progetti o altri incarichi decisi e concordati con ogni singolo Comune.

Per le esigenze specifiche di ogni singolo Comune e tenuto conto della ripartizione del monte ore di principio stabilito, sarà inoltre allestito uno specifico capitolato d'onori in modo da garantire ad ogni Municipio un'adeguata autonomia decisionale anche nell'attribuzione dei compiti.

Art. 5 – Svolgimento delle mansioni

Il personale dell'ufficio tecnico comunale svolge la funzione presso il comune sede.

La presenza di personale dell'ufficio tecnico comunale è garantita presso il Comune sede; i giorni e gli orari di presenza sono definiti dalla commissione intercomunale.

Art. 6 – Responsabilità amministrative e controllo

Amministrativamente il personale dell'ufficio tecnico comunale è subordinato al Segretario comunale del comune sede nella sua qualità di capo del personale che è comunque tenuto a coordinare l'attività tenendo conto delle esigenze amministrative che saranno indicate dai Segretari comunali degli altri Comuni convenzionati.

Mensilmente il tecnico comunale è tenuto a rassegnare ai Municipi convenzionati un rapporto di lavoro indicante le presenze, i compiti svolti ed il tempo impiegato nelle singole amministrazioni.

Art. 7 – Ripartizione delle prestazioni

Il Comune di sede assicura le prestazioni del personale dell'ufficio tecnico comunale per le necessità dei comuni convenzionati nella misura riportata all'allegato 1 prg. C.

La modifica della predetta percentuale minima soggiace al preavviso della Commissione intercomunale.

Art. 8 – Ripartizione dei costi

I costi totali dell'ufficio tecnico sono a carico dei comuni convenzionati secondo la ripartizione del monte ore riportato nell'allegato 1 prg. C.

Il versamento dell'importo dovuto dai Comuni convenzionati al Comune sede è effettuato in quattro rate trimestrali sulla scorta del preventivo d'esercizio. Il conguaglio sarà definito sulla base del consuntivo d'esercizio.

I Comuni si impegnano ad assumersi i costi complessivi secondo la propria percentuale stabilita.

Art. 9 – Commissione intercomunale

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'articolo 1 della presente convenzione è nominata una Commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

I Sindaci possono farsi sostituire dai capi dicastero edilizia privata.

Il Segretario del Comune sede o un suo sostituto designato assume la funzione di Segretario della Commissione e provvede alla tenuta del verbale che sarà trasmesso puntualmente ai Municipi.

La sede della Commissione è quella del comune sede.

Il Comune sede si impegna a convocare le parti a scadenze regolari, ritenuta la facoltà degli altri Comuni convenzionati di chiedere in ogni momento la tenuta di sedute.

Art. 10 – Commissione: funzionamento

La Commissione funziona in analogia alle Commissioni municipali secondo la Legge Organica Comunale (LOC), articolo 91.

Art. 11 – Commissione intercomunale: competenze

La Commissione ha in particolare le seguenti competenze:

- a) assicura la messa in funzione dell'attività ed il rispetto della presente convenzione
- b) coordina l'attività, stabilisce ed aggiorna gli obiettivi
- c) preavvisa l'assunzione dei tecnici comunale e le decisioni in materia salariale. Alla Commissione è in particolare conferito il compito di valutare le offerte, tenere i colloqui ed allestire il relativo rapporto
- d) allestisce ogni anno la relazione d'esercizio
- e) preavvisa ai Municipi su quanto riportato sull'allegato 1.

Il Municipio del comune sede dovrà tenere prioritariamente conto del preavviso della Commissione per tutte le competenze a lei attribuite dal presente articolo. Eventuali diverse decisioni dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 12 – Entrata in vigore, disdetta, divergenze

La presente convenzione entra in vigore il 1° marzo 2013 previa approvazione dei legislativi dei Comuni convenzionati, annulla e sostituisce le precedenti convenzioni.

La presente convenzione ha una durata indeterminata e può essere disdetta da una delle parti con il preavviso di un anno.

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato.

Approvata dal Consiglio comunale di Pura il

Approvata dal Consiglio comunale di Bedigliora il

Approvata dal Consiglio comunale di Curio il

Approvata dall'Assemblea comunale di Miglieglia il

Approvata dal Consiglio comunale di Novaggio il

Approvata dalla Sezione Enti Locali il (art. 188 e 193 cpv. 3 LOC)

Allegato 1

Pgr. A – Comuni convenzionati sono:

Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura

Prg. B – Comune sede è:

Pura

Prg. C – Le ripartizione in ore lavorative settimanali sono:

Bedigliora	10
Curio	12
Miglieglia	8
Novaggio	8
Pura	42

Orario apertura dell'ufficio tecnico intercomunale presso il comune sede.

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	09.30 – 11.30	
Martedì	09.30 – 11.30	
Mercoledì		14.30 – 16.30
Giovedì	09.30 – 11.30	
Venerdì	09.30 – 11.30	



CONVENZIONE FRA COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE

Per approvazione:

Per il Municipio di Pura

**Il Sindaco
Paolo Ruggia**

**Il Segretario
Franco Rodigari**



Per il Municipio di Curio

**Il Sindaco
Paolo Colin**

**Il Segretario
Vittorio Lorenzetti**



Per il Municipio di Bedigliora

**Il Sindaco
Marco Piattini**

**La Segretaria
Hedy Andina**



Per il Municipio di Novaggio

**Il Sindaco
Paolo Romani**

**La Segretaria
Tiziana Capelli**



Per il Municipio di Miglieglia

**Il Sindaco
Kaspar Weber**

**La Segretaria
Lidia Soldini**



Pura, il